



PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

SETTORE:

Ambiente e Territorio, Politiche Comunitarie e Attività Negoziale

QUESITI RELATIVI AL BANDO DI GARA D'APPALTO PER PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SENSIBILIZZAZIONE, ANIMAZIONE, CREAZIONE, ELABORAZIONE E GESTIONE DISCIPLINARI, DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE E DI QUALITÀ RELATIVAMENTE AL MARCHIO D'AREA "AGRIGENTO: TERRA DI STORIA, NATURA ED ENOGASTRONOMIA".

Importo dell'appalto € 330.578,51 - CIG: 4809711B11 - CUP: B99E12001200009

QUESITO N. 14

Desidero avere chiarimenti in merito alla dimostrazione del requisito dei due servizi specifici di importo pari o superiore al 40% della base d'asta.

D. l'incarico relativo ai "servizi di promozione, assistenza, informazione e formazione di base per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" realizzato su incarico di Fondimpresa, oppure "l'organizzazione di un convegno scientifico (di portata nazionale) con all'interno servizi di logistica, gestione spazi commerciali, ideazione grafica e materiale informativo" rientrano in questa categoria?

D. le lettere di referenze bancarie, in caso di RTI è sufficiente che siano due nel suo complesso oppure devono essere presentate due per ogni partecipante all'RTI? Nel caso della seconda risposta se un'azienda ha rapporti con una sola banca può avvalersi di quanto indicato nei commi b e c dell'art. 41 del D. Lgs. 163/2006?

RISPOSTA N. 14

R. I servizi indicati solo nell'oggetto non sembrano pertinenti alla richiesta di cui al punto 4 A del bando di gara.

R. L'art. 8 punto 3. del bando di gara **Capacità economica e finanziaria:** ai sensi degli Artt. 41 comma 1 lett. a) e c) del Codice dei Contratti prescrive:

"3. a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

In caso di raggruppamenti tale requisito deve essere posseduto almeno da un soggetto del raggruppamento".

L'AVCP, nella Deliberazione n. 3 del 12/01/2007 in proposito afferma: "In assenza di espressa disposizione del disciplinare di gara, la presentazione da parte del solo mandatario delle referenze bancarie assolve la dimostrazione del requisito, tenuto conto che il raggruppamento si qualifica dimostrando cumulativamente i possesso dei requisiti richiesti per il singolo partecipante e la suddivisione percentuale dei requisiti può attere, come sopra individuato, esclusivamente quelli afferenti al fatturato globale, ai servizi analoghi ed al personale tecnico".

Nelle Risposte a quesiti frequenti sui "requisiti speciali" dei fornitori e dei prestatori di servizi per l'affidamento degli appalti di servizi e di forniture la stessa Autorità così

risponde alla domanda **D16.**: “Ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria, è sufficiente la presentazione di una sola dichiarazione bancaria di cui all’articolo 41, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici?”

Risposta: “Per espressa previsione normativa, il concorrente deve presentare almeno due dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati. In ottemperanza al principio di cui all’articolo 41, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, l’operatore economico che presenti una sola referenza bancaria ha l’onere di dimostrare giustificati motivi in merito all’impossibilità di rispettare la previsione normativa e presentare qualsiasi altro documento a supporto della capacità economico-finanziaria che sia considerato idoneo dalla stazione appaltante (Parere AVCP di precontenzioso n. 71/2010)”.

Agrigento, lì /02/2013

***Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Giorgio Cimino***

***Il Dirigente del Settore
F.to Ing. Bernardo Barone***